

ALL. 2

DIRETTIVA RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PRODUTTIVE PER I DANNI DETERMINATI DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI SUL TERRITORIO REGIONALE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con la presente direttiva sono definite le disposizioni per la determinazione e la concessione dei contributi in favore delle attività economiche e produttive per i danni subiti a causa degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Piemonte, così come elencati nell'ordinanza commissariale di approvazione della presente Direttiva, valide ai fini della concessione delle misure di immediato sostegno e per eventuali future provvidenze.

2. I soggetti interessati dovranno presentare entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 5 la perizia tecnica giurata di cui all'articolo 9, ad integrazione della domanda di contributo (MODELLO C1) già inoltrata al Comune sede dell'attività produttiva danneggiata.

3. L'avvenuta presentazione del Modello C1 nei termini stabiliti per la ricognizione dei danni avviata dalla Regione, costituente a tutti gli effetti istanza, ***è condizione imprescindibile per la concessione dei contributi in oggetto.***

Il Comune è tenuto a richiedere all'impresa, qualora fosse necessario, la regolarizzazione del modello C1 al fine di provvedere all'apposizione della marca da bollo, fatti salvi i soggetti esenti per legge, alla compilazione dati mancanti e l'integrazione della documentazione necessaria per l'istruttoria. Non è consentita la variazione degli importi.

E' ammissibile una sola domanda per ogni sede dell'attività economica e produttiva sita nello stesso Comune.

Art. 2

Beni distrutti o danneggiati e finalità dei contributi

1. Fermo restando che i danni subiti debbono avere un nesso di causalità con gli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, i contributi sono concessi, nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati all'articolo 3 e sono finalizzati, in ragione delle risorse finanziarie rese disponibili dai provvedimenti nazionali e regionali indicati nell'ordinanza commissariale di approvazione della presente Direttiva:

a) **agli interventi su aree/fondi esterni all'immobile sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva** qualora gli stessi consistano ad esempio in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, di strade di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso a condizione che tali interventi, unitamente a quelli di ricostruzione/ripristino del fabbricato, siano funzionali ad aumentarne la resilienza o ad evitarne la delocalizzazione.

Tra questi interventi sono da considerarsi anche quelli relativi al ripristino dei terreni agricoli, interventi che devono obbligatoriamente essere rendicontati con fattura in quanto non sono ammessi i lavori di ripristino eseguiti direttamente dall'azienda con l'impiego del proprio personale. Il danno a terreni non ripristinabili deve essere calcolato basandosi sul valore agricolo medio (V.A.M.) e deve essere rendicontato con la dimostrazione di acquisto

di altri terreni agricoli nella misura utile alla ripresa produttiva aziendale e/o per l'acquisto di macchine agricole, attrezzature, scorte vive o morte, interventi strutturali aziendali sempre con le stesse finalità volte alla ripresa produttiva aziendale.

b) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato limitatamente ai danni a:

- elementi strutturali verticali ed orizzontali;
- finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- serramenti interni ed esterni,
- impianti: di riscaldamento/condizionamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, rete dati LAN;
- pertinenze ove le stesse siano direttamente funzionali all'attività economica e produttiva (es.: magazzini) o nel caso in cui le stesse non si configurino come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato, sede dell'attività, e i relativi interventi di ripristino aumentino pertanto la resilienza del fabbricato medesimo; per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018;

c) al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati;

d) al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio di un'attività economica e produttiva, a condizione che tali beni facciano capo all'esercente l'attività economica e produttiva avente sede legale e/o operativa nel territorio regionale;

e) al ripristino o alla sostituzione di macchinari e attrezzature o all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, beni mobili (arredi, elettrodomestici, materiale informatico, etc.) ubicati all'interno della sede legale e/o operativa distrutta o danneggiata, anche nei locali atti a servire da ristoro al personale;

2. I contributi sono riconosciuti **in una prima fase** (quale anticipazione ai sensi degli artt. 3 e 7 delle OOCDPC succitate) solo entro il massimale di € 20.000,00; **nel caso il contributo spettante superi tale soglia**, la parte eccedente potrà essere eventualmente riconosciuta **in una seconda fase** allorché vengano rese disponibili dallo Stato le relative risorse finanziarie e purché ne venga data evidenza nella perizia giurata di cui all'articolo 9.

Ad ogni modo il contributo è concesso entro il limite massimo complessivo di € 450.000,00 (comprensivi della prima anticipazione) per tutte le tipologie di contributo o nei limiti che saranno fissati ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 1/2018 .

3. Gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli:

a) costituenti fin dalla data dell'evento calamitoso sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive; per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua

fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso;

b) costituenti oggetto dell'attività, ovvero quelli realizzati e/o gestiti dall'impresa (ad es. impresa di costruzioni, società immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale); si deve trattare di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale alla sua destinazione che può essere abitativa o produttiva.

4. **L'immobile e i beni mobili** per cui è possibile accedere al contributo sono quelli che fin dalla data dell'evento calamitoso l'impresa, per l'esercizio della propria attività, **possiede** a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (es.: affitto, comodato). **Sono pertanto esclusi i beni, immobili e mobili, di una persona fisica che non eserciti essa stessa l'attività economica e produttiva. Sono altresì esclusi i terreni non ripristinabili non in proprietà dell'azienda agricola.**

Art. 3

Aliquote percentuali e massimali entro cui determinare i contributi

1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati nel presente articolo, applicati **sul minor valore** tra quello indicato nel Modello C1 e quello risultante dalla perizia giurata di cui al successivo articolo 9.

Nel caso in cui alla data di presentazione della perizia tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali (fatture o documentazione equivalente), si considera il minor valore tra quanto indicato nel Modello C1 e l'importo della spesa sostenuta e documentata, comprovata da documentazione valida ai fini fiscali, debitamente quietanzata e dai relativi mezzi di pagamento (bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità).

Ove alla predetta data, i lavori di ripristino dei danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati.

I contributi sono riconoscibili anche per **eventuali adeguamenti obbligatori** ai sensi di legge da evidenziare specificatamente nella perizia giurata e relativo computo metrico di cui all'articolo 9.

Le eventuali **migliorie** risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari del contributo ed anche queste devono essere specificatamente **evidenziate** nella perizia giurata e relativo computo metrico di cui all'articolo 9.

2. Per le domande di contributo riguardanti:

- a) **il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile:** il contributo è concesso fino al **50%** del minor valore indicato al comma 1 e, comunque nella prima fase, nel limite massimo di cui al successivo comma 4;
- b) **gli interventi su aree/fondi esterni al fabbricato** (compresi i terreni agricoli ripristinabili e non ripristinabili) di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a): il contributo è riconosciuto fino al **50%** del minor valore indicato al comma 1 e, comunque nella prima fase, nel limite massimo di cui al successivo comma 4;
- c) **il ripristino degli impianti relativi al ciclo produttivo:** il contributo è concesso fino al **50%** del minor valore di cui al comma 1 **se trattasi di impianti** che si qualificano

come **beni immobili** ossia incorporati al suolo e **nel limite dell'80%** del suddetto minor valore se trattasi di impianti che si qualificano come beni mobili e, comunque nella prima fase, nel limite massimo di cui al successivo comma 4;

d) il ripristino o la sostituzione di macchinari e attrezzature o l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, e di arredi/elettrodomestici/materiale informatico etc. ubicati all'interno della sede legale e/o operativa distrutta o danneggiata, anche nei locali atti a servire da ristoro al personale: il contributo è concesso fino all'**80%** del minor valore di cui al comma 1 e, comunque nella prima fase, nel limite massimo di cui al successivo comma 4.

e) il ripristino o la sostituzione di beni mobili registrati oggetto o strumentali all'esercizio dell'attività economica e produttiva: il contributo è concesso fino all'**80%** del minor valore di cui al comma 1 e, comunque nella prima fase, nel limite massimo di cui al successivo comma 4.

3. La **valutazione** dei danni agli impianti mobili, ai macchinari, attrezzature e scorte e ai beni mobili registrati di cui al precedente comma 2, da effettuarsi tramite **perizia giurata**, deve riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o in altri registri e basarsi sul **costo di riparazione** o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso; in caso di **riparazione**, la percentuale fino all'80% si applica sul costo stimato dal perito o, se di importo inferiore, sulla spesa effettiva per la riparazione; in caso di **sostituzione** del bene, la percentuale fino all'80% si applica sulla differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo di **acquisto** di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, al netto dell'eventuale valore di recupero del bene dismesso.

In caso di sostituzione, se, a mero titolo esemplificativo, in perizia si attesta che un bene prima dell'evento valeva € 20.000,00 e dopo l'evento € 3.000,00, con una differenza di valore quindi di € 17.000,00 e viene acquistato, in sostituzione, un bene equivalente per un importo di € 25.000,00 (quindi superiore a tale differenza), il contributo viene determinato applicando la percentuale fino all'80% di € 17.000,00 ma, se il bene danneggiato è stato venduto per un importo di € 2.000,00, la percentuale è applicata su € 18.000,00. Stando allo stesso esempio, se il prezzo del bene acquistato in sostituzione è di € 16.000,00, la percentuale fino all'80% è applicata sul prezzo d'acquisto di € 16.000,00.

4. Il contributo per tutte le tipologie di beni danneggiati dell'impresa previsti nel presente articolo è concesso nella prima fase entro il limite massimo **complessivo** di euro **20.000,00** (come indicato all'art. 2 comma 2).
5. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in **quantità** quello dei beni distrutti o danneggiati, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato.

Art. 4

Danni esclusi dall'ambito applicativo della direttiva

1. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva e, pertanto, **non** figurano come **ammissibili a contributo**, i danni riguardanti:

a) le **pertinenze**, ancorché distrutte o danneggiate, ove le stesse **non siano direttamente funzionali** all'attività economica e produttiva (es.: magazzini) o nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato, sede dell'attività, e i relativi interventi di ripristino non aumentino pertanto la resilienza del fabbricato medesimo;

b) le aree e i fondi esterni al fabbricato se non ricorre la condizione prevista all'articolo 2, comma 1, lett. a);

c) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi;

d) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;

e) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;

f) le parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo per i quali si applica l'apposita direttiva per i **danni ai privati** approvata dal Presidente della Regione – Commissario delegato;

g) i beni mobili registrati, se non sono beni aziendali ovvero oggetto o strumentali all'esercizio di un'attività economica e produttiva;

h) i fabbricati rurali ad uso abitativo, per come accatastati secondo la normativa vigente;

i) i terreni agricoli ripristinabili che alla data dell'evento non erano inseriti nel Fascicolo Aziendale del titolare della domanda;

l) i terreni agricoli non ripristinabili non in proprietà del titolare della domanda;

m) i danni alle società o associazioni senza fini di lucro non aventi partita iva o iscrizione alla Camera di commercio per i quali si applica l'apposita direttiva per i **danni ai privati** approvata dal Presidente della Regione – Commissario delegato ;

n) non sono ammesse a contributo le **autofatture per gli interventi eseguiti in economia** con l'impiego di maestranze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato o dell'impresa che comunque ha presentato domanda di contributo; sono ammissibili a contributo solo le forniture di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia.

Art. 5

Termini, luogo e modalità per la presentazione delle integrazioni all'istanza

1. I soggetti interessati devono inviare, a pena di irricevibilità, solo ed esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo PEC del Comune, la perizia giurata e la Modulistica allegata, **entro 90 giorni** dalla pubblicazione sul BURP della presente Direttiva.

Deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità.

Il Comune pubblica sul proprio portale istituzionale un avviso pubblico, la presente direttiva con relativa data di pubblicazione sul BURP, la modulistica e la propria PEC cui deve essere inviata la perizia e documentazione a corredo, fermo restando che la conoscibilità della direttiva si intende perfezionata con la sua pubblicazione sul BURP.

L'istruttoria delle domande è espletata dal **Comune**.

2. La perizia giurata è inviata al Comune dal titolare o legale rappresentante:

- dell'impresa proprietaria dell'immobile sede, alla data dell'evento calamitoso, dell'attività economica e produttiva propria o di altra impresa **usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile**;
- dall'impresa proprietaria dell'immobile costituente, alla data dell'evento calamitoso, oggetto della sua attività, come precisato all'articolo 2, comma 3, lettera b);
- dall'impresa proprietaria degli impianti relativi al ciclo produttivo;
- dall'impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile, sede, alla data dell'evento calamitoso, della sua attività economica e produttiva se tale impresa si **accolla** la relativa spesa; in tal caso alla domanda va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa **proprietaria** dell'immobile, utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo C2- Dichiarazione del proprietario dell'immobile*), nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità.¹

Qualora i predetti soggetti intendessero inviare la perizia e relativi allegati e ricevere tutte le connesse comunicazioni avvalendosi di un procuratore speciale, gli stessi sono tenuti a conferire a quest'ultimo la procura utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo C4 – Procura speciale*); in tal caso va allegata anche copia di un documento di identità del procuratore speciale in corso di validità.

3. La perizia giurata di cui all'articolo 9, è da redigersi utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo P1 – Perizia giurata*). Tale perizia può essere corredata di documentazione fotografica relativa ai danni subiti eventualmente acquisita nell'immediatezza dell'evento. La documentazione comprovante la spesa ed il pagamento devono essere allegate alla perizia asseverata.

Il costo della perizia giurata verrà riconosciuto per un importo massimo di € 500,00 ed è compreso nella voce prestazioni tecniche.

¹ (*) La dichiarazione è presentata dal proprietario dell'immobile che:

- può essere a sua volta un'impresa e che quindi rinuncia al contributo che avrebbe potuto chiedere nel caso di esecuzione, a proprie spese, degli interventi.
- può essere una persona fisica; in tal caso la sua dichiarazione non ha valore di rinuncia a contributo, cui comunque non avrebbe diritto non esercitando essa stessa un'attività economica, ma è finalizzata a rendere noto che con il proprio consenso è l'impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria che, a proprie spese, provvede agli interventi.

4. La perizia giurata e la modulistica a corredo trasmessa fuori termine o in modalità differenti da quelle sopra evidenziate, è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite PEC all'indirizzo PEC da questi indicato. La perizia e la documentazione a corredo si intende inviata nel termine qualora dalla ricevuta di accettazione, nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 68/2005), risulti il relativo invio entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza del termine per la relativa presentazione.
5. Nei casi in cui la perizia, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente direttiva, il Comune ne richiede tramite PEC l'integrazione alla PEC dell'interessato, concedendo, a tal fine, il termine di 10 giorni lavorativi, compreso il sabato, dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda di contributo è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte del comune tramite PEC alla PEC dell'interessato.

Art. 6

Condizioni di regolarità dell'attività economica e produttiva

1. Per l'accesso ai contributi di cui alla presente direttiva devono sussistere, per le imprese richiedenti il contributo, le seguenti condizioni:
 - a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative: essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
 - b) essere in possesso di partita IVA;
 - c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
 - d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;
 - e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL;
 - f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata ai sensi della normativa vigente in materia (Codice antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.). La verifica è necessaria, in una seconda fase, per importi superiori ai 150.000,00 euro .
2. Le condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda medesima (Modello C1) e, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.

3. Le condizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.

Art. 7

Immobili in comproprietà e delega a un comproprietario

1. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con il Modello in allegato. (*Allegato Modulo C3 – Delega ad un comproprietario*).
2. In assenza della delega di cui al comma precedente, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Art. 8

Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro Ente pubblico o privato

1. In presenza di indennizzi assicurativi o di contributi previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico (diverso dallo Stato) o di ente privato, corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità, all'indennizzo assicurativo e al contributo di altro Ente andrà sommato il contributo di cui alla presente direttiva, fino al raggiungimento del massimo danno ammissibile secondo i criteri di cui alla presente direttiva, ed integrato con una somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente all'evento calamitoso. Sono esclusi i premi assicurativi versati per la polizza RC beni mobili registrati, essendo la stessa obbligatoria. La somma del contributo di cui alla presente direttiva, di eventuale indennizzo assicurativo, di eventuale altro contributo e dell'importo corrispondente ai premi assicurativi non deve comunque superare il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile, fermi restando i massimali previsti all'articolo 3 .

Esempio : danno MASSIMO ammissibile 300.000,00

Premi assicurativi euro 1.000,00 x 5 anni = € 5.000,00

Danno massimo ammissibile integrato da premi assicurativi = € 305.000,00

2. Il richiedente il contributo dovrà pertanto produrre al Comune copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e il titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro Ente pubblico o privato.
3. La documentazione di cui al comma 2 per indennizzi o contributi percepiti successivamente alla presentazione, ai sensi della presente direttiva, della perizia e quindi non allegata a quest'ultima, dovrà essere prodotta senza alcun ritardo al Comune dopo la relativa erogazione (**di indennizzi o contributi non statali**) e, se non prodotta, non si potrà procedere alla liquidazione del contributo eventualmente **riconosciuto** di cui alla presente direttiva .
4. In caso di copertura assicurativa, il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.

5. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente direttiva sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile ed attestato dalla compagnia di assicurazioni. Per la liquidazione del contributo di cui alla presente direttiva sarà comunque necessario dichiarare di aver riscosso l'intero indennizzo assicurativo spettante e concluso eventuali contenziosi.

Art. 9

Perizia dei danni giurata dal professionista incaricato

1. I danni subiti devono essere valutati in apposita perizia, di cui all'apposito modulo (*Allegato Modulo **PI** – Perizia giurata*), redatta e giurata da un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, su espresso incarico dell'impresa che richiede il contributo ed in posizione di terzietà rispetto a quest'ultima.
2. Nella perizia, che deve essere prodotta ad integrazione della domanda di contributo già agli atti del Comune (Modulo C1), il tecnico, sotto la propria personale responsabilità, deve:
 - a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso di cui alla presente direttiva;
 - b) relativamente agli immobili distrutti o danneggiati ovvero agli impianti immobili di cui all'articolo 2:
 - b.1) identificare l'immobile, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero che, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria ed inoltre che l'immobile a tale data non era in corso di costruzione né collabente;
 - b.2) precisare se i danni riguardano una o più unità immobiliari e, in caso affermativo, indicare i dati catastali di ciascuna di esse;
 - b.3) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'articolo 2 sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari, sulla base del prezziario regionale o, per le voci di spesa ivi non previste, sulla base di prezziari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall'evento calamitoso, indicando anche l'importo IVA, ammissibile a contributo solo se non recuperabile dall'impresa danneggiata; per l'immobile da ricostruire in sito o delocalizzare e costruire in altro sito della regione Piemonte, redigere il quadro economico di progetto/computo metrico;
 - b.4) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezziari di cui alla lettera b.3), producendo il computo metrico di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il

costo complessivo; la documentazione comprovante la spesa ed il pagamento devono essere allegate alla perizia asseverata;

b.5) distinguere, sia nel caso di cui alla precedente lettera b.3), che in quello di cui alla precedente lettera b.4), i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e pertanto non ammissibili a contributo;

b.6) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie non ammissibili a contributo e quindi a carico del soggetto interessato;

b.7) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;

c) relativamente **agli impianti mobili** facenti parte del ciclo produttivo, ai **beni mobili registrati**, ed ai beni mobili, fornire le specifiche informazioni richieste nelle apposite sezioni del modulo di perizia e finalizzate alla esatta individuazione di tali beni, con riferimento alla documentazione tecnica e amministrativa di cui all'articolo 3, comma 3, risalente alla data dell'evento calamitoso nonché alla verifica della congruità dei relativi prezzi in base a prezzi ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;

d) relativamente **ai terreni agricoli ripristinabili** identificare il terreno, indicandone i dati catastali (foglio, mappa, destinazione produttiva), attestando che alla data dell'evento calamitoso era inserito nel Fascicolo aziendale riportato sull'Anagrafe agricola del Piemonte, descrivere i danni indicandone le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari, sulla base del prezzario regionale;

e) relativamente **ai terreni agricoli non ripristinabili** identificare il terreno, indicandone i dati catastali (foglio, mappa, destinazione produttiva), attestando che alla data dell'evento calamitoso era inserito nel Fascicolo aziendale riportato sull'Anagrafe agricola del Piemonte e che il titolare della domanda è proprietario del terreno in questione; descrivere i danni indicandone le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; stimarne il valore del terreno perduto attraverso i valori agricoli medi che sono determinati ogni anno, entro il 31 gennaio, dalla Commissione Provinciale Espropri nell'ambito delle singole regioni agrarie, con riferimento ai valori dei terreni considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, e rilevati nell'anno solare precedente.

Art. 10

Cessazione dell'attività o trasferimento della proprietà dell'azienda

1. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa **dopo l'evento calamitoso non ha titolo** ai contributi previsti dalla presente direttiva né ne ha titolo l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile.
2. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa **dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo** eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.

3. Non si applicano i precedenti commi 1 e 2 nei casi in cui:

- l'azienda danneggiata e l'azienda subentrante siano imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.);
- si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o questa abbia concesso in affitto l'azienda senza cessare l'attività.

Art. 11

Istruttoria delle domande e controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo

1. Il Comune entro **60** giorni dal termine indicato all'art. 5, comma 1 procede all'istruttoria ed al controllo a campione, nella misura non inferiore al **10%** delle istanze presentate entro il termine perentorio prescritto, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, ferma restando l'irricevibilità di quelle presentate fuori termine.
2. Il controllo è a campione, nella misura non inferiore a quella di cui al comma 1, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 4 e alle condizioni di regolarità di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), salvo che il Comune, in relazione al numero delle domande pervenute, disponga di effettuarlo per una percentuale maggiore o a livello sistematico, mentre è sistematico con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e) ed f).
3. Il Comune trasmette alla Regione gli esiti dell'istruttoria e dei relativi contributi potenzialmente spettanti evidenziando i beneficiari che hanno già rendicontato tutta la spesa.

Art. 12

Assegnazione e liquidazione delle risorse finanziarie ai Comuni

1. La Regione, a seguito del ricevimento degli elenchi riepilogativi, scaturiti dall'esito istruttorio, trasmessi dai Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, provvede, tempestivamente, in relazione al fabbisogno finanziario e alla disponibilità finanziaria:
 - a) a quantificare e ripartire le risorse concedibili ai singoli Comuni e alle imprese beneficiarie procedendo contestualmente all'abbattimento fino alla soglia massima di € 20.000,00 di tutti i contributi di cui all'art. 2 comma 2;

b) qualora il fabbisogno finanziario derivante dal riparto di cui alla precedente lettera a), fosse superiore alle risorse disponibili si procederà all'attribuzione in misura ridotta proporzionalmente.

2. Il Presidente della Regione-Commissario delegato, con ordinanza commissariale, provvede all'approvazione dell'**atto di riparto** delle risorse ai Comuni, *ai quali l'erogazione delle stesse verrà disposta nella misura del 70% delle risorse spettanti.*

La Regione procederà all'erogazione della restante quota a saldo delle risorse spettanti solo a ricevimento di tutta la documentazione necessaria, ivi compresi i mandati quietanzati effettuati dal Comune.

3. I Comuni, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'atto di riparto a loro favore delle risorse finanziarie, procederanno ad adottare gli atti di concessione dei contributi agli aventi diritto, notificando a questi ultimi l'ammissibilità della domanda e l'importo del contributo spettante, comunicando gli atti *di concessione* alla Regione e, in prima battuta, **erogando il 100% del contributo spettante solo ai beneficiari che abbiano rendicontato la totalità della spesa.**

Articolo 13

Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione

1. Gli interventi ammessi a contributo, ove non già completati, devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e documentati, come di seguito specificato, entro il termine perentorio di **12 mesi** dall'atto di concessione a pena di decadenza dal contributo concesso.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del responsabile del procedimento del Comune, da comunicare alla Regione.
3. Entro il termine perentorio di cui al precedente comma 1 il beneficiario dovrà presentare tutta la documentazione tecnica comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi nonché tutta la documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità); nel caso di spese rendicontate inferiori a quanto stabilito in sede di riparto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12, il contributo verrà ridotto proporzionalmente. *(Es. a fronte di una spesa ammessa di € 40.000, il contributo massimo è pari a € 20.000. Qualora venissero prodotte fatture solo per 30.000 € per lavori eseguiti, il contributo erogato non sarà più di € 20.000 , ma di € 15.000,00.)*
4. Non sono ammesse a contributo le autofatture per gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato o dell'impresa che comunque ha presentato domanda di contributo; sono ammissibili a contributo solo le forniture di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia.
5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) **non** è ammissibile a contributo, tranne qualora non sia recuperabile a norma della legislazione vigente dall'impresa richiedente il contributo.
6. Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di cui all'art. 3 comma 2 lettera a) (Progettazione, direzione lavori, etc,...) la relativa spesa è ammissibile a contributo nel

limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota IVA di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi, fermi restando i massimali sopra citati.

Il costo della perizia giurata verrà riconosciuto per un importo massimo di € 500,00 ed è compreso nella voce prestazioni tecniche.

Art. 14

Liquidazione da parte dei Comuni del contributo a conclusione lavori e modalità di calcolo

1. Entro 60 giorni dalla presentazione della relativa documentazione tecnica e contabile da parte dei soggetti interessati e previa verifica delle condizioni previste dalla presente direttiva, il Comune procede alla liquidazione del 100% del contributo spettante che sarà rideterminato in diminuzione, rispetto a quello concesso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore ai costi stimati nella perizia giurata. Pertanto, in funzione della spesa sostenuta e documentata, il contributo verrà calcolato sul minor valore tra quanto ammesso e quanto rendicontato.

Il contributo così determinato, sommato ad eventuali indennizzi assicurativi e/o ad eventuali altri contributi corrisposti allo stesso titolo, non potrà comunque superare il valore del danno riconosciuto ammissibile (divieto di sovracompensazione).

Art. 15

Rendicontazione della spesa e restituzione di eventuali economie accertate dai Comuni

1. Entro 30 giorni dall'ultima liquidazione i Comuni trasmettono alla Regione un elenco riepilogativo a rendicontazione degli importi dei contributi effettivamente spettanti ed erogati e dei relativi beneficiari.
2. Il Comune, terminate tutte le operazioni di erogazione delle somme spettanti a favore degli aventi titolo, dovrà trasmettere alla Regione, secondo modalità che verranno successivamente specificate, tutta la documentazione prevista dalla presente direttiva, gli atti di concessione dei contributi, **i mandati di pagamento quietanzati effettuati dal Comune a favore dei beneficiari**, con allegata relativa verifica inadempimenti (ex art. 48-bis DPR n.602/73), i Durc delle imprese beneficiarie e quelli delle imprese che hanno eseguito i lavori, a rendicontazione delle spese sostenute.
3. **La Regione, ricevuta tutta la documentazione e verificata la completezza, procederà all'erogazione a favore del Comune, della quota a saldo delle risorse spettanti;** tale quota *sarà rideterminata in diminuzione, rispetto a quella indicata nell'atto di riparto, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore rispetto all'assegnazione di cui all'art. 12.*
4. Eventuali economie dovranno essere restituite alla Regione con le modalità che verranno definite con successivo provvedimento.

Art. 16

Obblighi dei beneficiari

1. Fermo restando il rispetto delle normative vigenti per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i beneficiari sono tenuti:

-ad eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità. I **pagamenti in contanti non sono ammessi** a contributo;

- a fornire, su semplice richiesta del Comune, tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo nonché a consentire l'accesso al personale incaricato dal Comune a tutti i documenti relativi al Ristoro dei danni, in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

Articolo 17

Aiuti di Stato e cumulabilità dei contributi

1. I contributi previsti dalla presente direttiva costituiscono Aiuti di Stato e sono concessi ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, prorogato fino al 31.12.2023 dal reg. 972/2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
2. I contributi di cui alla presente direttiva sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come Aiuti di Stato, e/o con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% del costo dell'intervento.

Art. 18

Disposizioni per l'invio della documentazione richiesta per l'erogazione dei contributi derivanti da Ordinanze Commissariali a seguito di eventi calamitosi e sottoposta al controllo della Ragioneria Territoriale di Stato.

1. I Comuni sono tenuti a trasmettere tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa da sottoporre al controllo delle Ragionerie Territoriali dello Stato esclusivamente in modalità informatica, in attuazione di quanto previsto dal DPCM del 13 novembre 2014, secondo le istruzioni operative che saranno fornite con successivo provvedimento.